



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1[^] GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

(art. 45 c. 2 D.I. 129/2018)

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'articolo 97 della Costituzione Italiana;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss. mm. ii;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997 n. 59 *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- VISTA** La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2008);
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 *"Disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 *"Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "*;
- PRESO ATTO** della Delibera n. 4 della seduta del 22/05/2026 (Verbale n. 7) del Commissario Straordinario delle Scuole annesse al Convitto Nazionale Statale "G.BRUNO" di Maddaloni (CE);
- PRESO ATTO** della Delibera n. 3 della seduta del 26/05/2026 (Verbale n. 9) del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Statale "G.BRUNO" di Maddaloni (CE);
- RITENUTO** di dover procedere all'adozione del regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Rettore Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 45, c. 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



ADOTTA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

(ai sensi degli artt. 43-48 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129)

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale a persone fisiche con comprovate competenze.

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. Il Rettore Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni.
1. I suddetti incarichi possono essere conferiti dal dirigente al fine di garantire prestazioni aggiuntive rispetto alle funzioni ordinarie d'ufficio che rientrino comunque nei suoi compiti istituzionali e nel caso in cui non possa farvi fronte con personale in servizio, o perché sprovvisto delle competenze richieste o per impossibilità oggettiva a garantire la prestazione.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'istituzione scolastica.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale per prestazioni d'opera intellettuale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, ricerca, formazione e aggiornamento, seminari e lezioni a docenti o studenti, nonché genitori afferenti a specifiche campi di indagine e di sperimentazione didattico-metodologica, esami ed analisi, con osservazioni in situ ed elaborazione di soluzioni didattiche su particolare problema d'interesse dell'istituto scolastico, con la finalità di produrre un risultato di apprendimento e di miglioramento organizzativo che diventerà opportunità per l'istituto di miglioramento dell'offerta formativa e di diffusione di buone prassi e sarà da questo utilizzato; incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di sperimentazioni didattiche su innovazioni del curriculum e di approfondimento relative a determinate materie e ambiti pedagogico-didattici e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)



SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO

definizione di uno specifico progetto da parte dell'istituto scolastico;

- b) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'istituto, sia sul piano didattico-pedagogico (sui temi di interesse del collegio docenti) che organizzativo-gestionale (sui temi di necessità del dirigente scolastico: sicurezza, manutenzione dei laboratori ecc.).
4. Il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale, disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e devono essere svolti nella sede concordata.

ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

1. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed educativa.

Ai sensi del comma 6 dell'art 7 del D. Lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Rettore Dirigente Scolastico può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa pubblica amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del convitto medesimo;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)



SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1[^] GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. I contratti sono stipulati direttamente dal Rettore Dirigente Scolastico secondo i termini di Legge (art. 76 della L. 244/07 e art. 45 del D.I. 129/18). Il ricorso ai contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente medesimo.

ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione scolastica di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'istituto scolastico;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve riferirsi ad attività per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'istituto deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza all'interno della propria organizzazione delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e) gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio, ricerca e formazione nonché consulenze devono essere caratterizzati dal grado di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatta eccezione per gli incarichi che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, fermo restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore;
 - f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - g) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'istituto dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative previste dalla normativa vigente;
 - i) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'istituzione scolastica.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Dirigente allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)



SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO

disponibili ed in servizio all'interno dell'istituto nonché previo nulla osta del datore di lavoro del contraente in caso di dipendente da altra amministrazione.

ARTICOLO 5 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di comparazione dei curricula professionali degli esperti. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Il Rettore dirigente scolastico, secondo le esigenze evinte dal PTOF, predispone ed emana un apposito "Avviso Pubblico per la selezione ed il reclutamento di esperti" a cui viene data opportuna diffusione con la pubblicazione sul sito web del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni nella sezione "Amministrazione Trasparente" per un periodo non inferiore a otto giorni continuativi.
3. L' avviso deve contenere:
 - a) i termini ed i contenuti della domanda di partecipazione;
 - b) la previsione del curriculum quale elemento necessario della selezione;
 - c) l'indicazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
4. Nell'informativa, devono essere indicati modalità e termini per la presentazione dei curricula, titoli valutabili, documentazione da produrre.
5. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) la durata del contratto: termini di inizio, la durata espressa in ore e il periodo di conclusione della prestazione;
 - c) il corrispettivo per la prestazione.
6. I candidati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 2001, devono essere in possesso di titoli universitari relativi al progetto che si intende realizzare.
7. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti - entro il termine stabilito dal Rettore Dirigente Scolastico - può presentare il proprio curriculum all'albo esperti della scuola, dal quale si attingerà ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
8. Detto albo è aggiornato periodicamente, entro la data stabilita dal Rettore Dirigente Scolastico.
9. Le domande con i relativi curricula pervenuti devono essere esaminati da una Commissione di Valutazione, composta dal Rettore Dirigente Scolastico o suo delegato, in qualità di Presidente, e da almeno due Componenti con specifiche competenze, designati dal Rettore Dirigente Scolastico, salvo specifiche indicazioni contenute in manuali/linee guida per l'attuazione e realizzazione di progetti, per quali è richiesta l'individuazione di esperti.
10. La Commissione di Valutazione può essere integrata, laddove consentito, dai referenti interni del progetto e docenti competenti nelle materie oggetto di affidamento dell'incarico.
11. E' possibile ricorrere al reclutamento e convenzioni con enti esterni, qualora l'expertise unica o plurima (più esperti per uno stesso progetto) richiesta dai progetti da realizzare sia più funzionalmente garantita dai curricula degli esperti in carico all'ente e dalle peculiari caratteristiche dell'ente stesso in materia oggetto di bando.



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1[^] GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



-
12. In caso di convenzione con enti esterni, il compenso sarà erogato all'ente o all'esperto in base a quanto previsto nella convenzione medesima.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ E CRITERI DELLA SELEZIONE

1. La Commissione effettua la selezione mediante l'attribuzione di punteggi ai titoli e all'esperienza acquisita nel settore di riferimento.
 2. I titoli valutabili sono:
 - a) culturali;
 - b) professionali.
 3. In linea di massima, sono esaminati i seguenti descrittori:
 - a) titolo di studio;
 - b) docenza in percorsi/progetti analoghi;
 - c) docenza universitaria;
 - d) coerenza delle caratteristiche culturali dell'aspirante rispetto alle esigenze della progetto;
 - e) altri titoli di specializzazione (coerenti con la tematica richiesta);
 - f) attestati di partecipazione a corsi di formazione coerenti con la tematica richiesta;
 - g) esperienze professionali di docenza in corsi di formazione coerenti con la tematica richiesta;
 - h) esperienze lavorative coerenti con la tematica richiesta maturate in ambito scolastico;
 - i) esperienze professionali maturate in relazione ad attività lavorative similari prestate presso soggetti pubblici e/o privati;
 - j) congruenza tra le tipologie di esperienze realizzate e l'attività da svolgere.
 4. E' facoltà del Rettore Dirigente Scolastico richiedere, in fase di selezione, la stesura di un piano di lavoro di massima con cui il candidato intende conseguire gli obiettivi posti a bando dalla scuola.
 5. Ai criteri sopra descritti devono corrispondere le caratteristiche di seguito indicate, che possono essere valutate dal Rettore Dirigente Scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione dei titoli dichiarati:
 - a. adeguatezza delle competenze rispetto all'obiettivo che la scuola si pone nel progetto da realizzare;
 - b. eventuali precedenti esperienze già realizzate in questa o in altre scuole con esiti ottimi.
 6. La scelta del contraente avviene mediante comparazione dei curricula pervenuti entro la data di scadenza indicata nell' "Avviso Pubblico per la selezione ed il reclutamento di esperti" di cui all'art. 4 del presente regolamento con l'elenco di tutte le figure richieste, le date presumibili di inizio e fine progetto, il monte ore complessivo da assegnare, l'importo da erogare.
 7. Non vengono presi in considerazione curricula fatti pervenire prima o dopo la scadenza indicata nell' "Avviso Pubblico per la selezione ed il reclutamento di esperti" di cui all'art. 4 del presente regolamento.
-



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



ARTICOLO 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito web del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ARTICOLO 8 - INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO

1. I rapporti di collaborazione sono formalizzati per iscritto con apposita individuazione dell'esperto per l'espletamento dell'incarico e conseguente contratto o convenzione se trattasi di ente formatore/associazione/società.

ARTICOLO 9 - PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

2. Il contratto relativo ad un rapporto di consulenza con il Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito WEB istituzionale ai sensi dei commi 18 e 54 dell'art.3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dei commi 1 e 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Rettore Dirigente scolastico è tenuto a disporre la pubblicazione e l'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
5. Il Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante a pubblicazione sul sito web www.convittogiordanobruno.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ARTICOLO 10 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Rettore Dirigente scolastico può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



- a) nel caso in cui non abbia esito positivo la procedura comparativa, ovvero risulti impossibile redigere una graduatoria, in presenza di un'unica candidatura compatibile con i criteri dell'avviso, ovvero in assenza di più candidature;
 - b) laddove pervenga un unico curriculum ritenuto coerente con gli obiettivi prefissati, fermo restando il criterio dell'affidabilità e della garanzia di ottenere prestazioni e risultati efficaci;
 - c) nel caso in cui le attività comportino prestazioni di natura artistica, culturale, informatica o artigianale con peculiari tipicità, tali da risultare strettamente connesse ad abilità specifiche o a particolari conoscenze, competenze, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera, e risulti, altresì, notorio che la prestazione richiesta è unica ed inimitabile, anche in termini qualitativi;
 - d) laddove il reclutamento sia finalizzato ad un'attività seminariale per un numero massimo di interventi pari a tre ed un importo non superiore a € 1.000,00 onnicomprensivi;
 - e) laddove si proceda per intuitu personae, tenuto conto della particolare unicità del tema da trattare e la sua particolare natura culturale, pedagogica per cui sia notoria la fama del relatore/formatore.
2. Possono essere conferiti incarichi fiduciari in via diretta - in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Rettore Dirigente scolastico - per le seguenti attività: responsabile della sicurezza, formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione del personale in seduta unica e occasionale di tipo seminariale, esperti per convegni specialistici, prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione isolata e/o episodica, sperimentazioni educative e didattiche per le quali non sia possibile ricorrere a comparazione a causa della specifica natura della prestazione.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONI

1. Le procedure comparative e gli obblighi di pubblicità non si applicano:
 - a) agli esperti di chiara fama;
 - b) ai dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione, ai dirigenti scolastici, ai docenti universitari, agli esperti per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, laddove individuati per le competenze in aree tematiche specifiche della propria funzione all'interno dell'amministrazione di appartenenza;
 - c) ai funzionari degli uffici centrali e periferici del Ministero, nell'espletamento delle proprie funzioni formative negli specifici settori di competenza.

ARTICOLO 12 - MASSIMALI DEI COMPENSI

1. Sono previsti i seguenti compensi onnicomprensivi:
 - a) un compenso massimo di € 70,00 per i docenti;
 - b) un compenso massimo di € 150,00 per i professori universitari e/o i dirigenti scolastici.
2. In caso di progetti finanziati con Fondi Europei (POR, PON, ecc.) il compenso massimo è fissato dal Piano di spesa redatto in fase di progettazione, fermo restando i vincoli imposti dalle Autorità di Gestione competenti, nonché dalla normativa vigente in materia.



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



ARTICOLO 13 - DISCIPLINARE DI INCARICO.

1. Il DSGA formalizza l'incarico conferito dal Dirigente mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'istituto e indicando il capitolo di spesa su cui è possibile impegnare l'importo già assunto in bilancio, quando trattasi di finanziamenti ad hoc. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, nonché all'accreditamento da parte degli organi centrali della cifra stanziata nel decreto di assegnazione.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al controllo del Consiglio di Amministrazione (per il Convitto), del Commissario Straordinario e dei Revisori dei conti (per le Scuole Annesse al Convitto).

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione - per le rispettive competenze - da parte del Consiglio di Amministrazione del Convitto e del Commissario Straordinario delle Scuole annesse al Convitto, laddove costituiti.
2. Al fine di assicurare la gestione ordinaria delle attività del Convitto e delle Scuole annesse - in caso di decadenza degli organi collegiali competenti e nelle more della ricostituzione degli stessi - resta nella facoltà del Rettore Dirigente Scolastico provvedere all'adozione del presente regolamento, anche in assenza di formale approvazione prevista dal comma 1, ovvero apportare modifiche e integrazioni, laddove se ne ravveda la necessità in ossequio alla normativa vigente in materia.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il presente regolamento ha validità fino a sua modifica o integrazione, salvo formale approvazione da parte degli organi competenti.
4. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di conferimento incarichi in contrasto con il presente Regolamento.
5. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ARTICOLO 16 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale www.convittogiordanobruno.edu.it sezione "Amministrazione Trasparente" del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia.



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1[^] GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



Il Rettore Dirigente Scolastico

Prof. Rocco Gervasio

*Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*